

Accesso da parte di un ufficiale di capitaneria a documentazione amministrativa inerente i trasferimenti/movimenti in entrata e in uscita dei militari Nocchieri di Porto

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

FATTO

Il 10.12.2017,, in qualità di Sottufficiale del Corpo Capitanerie di Porto in servizio presso la Capitaneria di Porto di, presentava una istanza volta ad ottenere l'accesso e l'estrazione di copia dei seguenti atti: documentazione amministrativa inerente ai trasferimenti/movimenti in entrata e in uscita dei militari Nocchieri di Porto dalla sede di (Capitaneria di porto e Enti Marina Militare) dal gennaio 2000 al 10.12.2017 originati e custoditi presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto sito in

L'istanza era motivata con il fatto che la domanda di trasferimento presso la sede di presentata dal il 10.4.2017 era stata respinta il 28.8.2017, in ragione delle prioritarie esigenze di servizio e delle connesse determinazioni di impiego inerenti altro personale, motivazione che veniva ribadita a seguito delle osservazioni prodotte dal, con provvedimento del 28.9.2017.

Il 15.1.2018, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto negava l'accesso alla documentazione amministrativa richiesta in data 10.12.2017

In ragione del diniego opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Faceva presente che una circolare interna stabilisce per la sede di un periodo massimo di permanenza di 15 anni ed è appunto per tale motivo che veniva richiesta la documentazione relativa ad un così ampio periodo temporale dei trasferimenti in quella sede.

In data 1/3/2018 perveniva memoria dell'Amministrazione che ribadiva la legittimità del provvedimento di diniego, in quanto trattasi di controllo generalizzato e che l'istanza di accesso avrebbe potuto riguardare solo il periodo di vigenza del richiesto trasferimento (2 anni).

DIRITTO

In diffinità a quanto rappresentato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ha erroneamente respinto l'istanza, la Commissione rileva che parte ricorrente vanta un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, trattandosi di documenti inerenti a trasferimenti in entrata ed uscita dei militari del Corpo delle Capitanerie di porto dalla sede di, che lo

riguardano direttamente, avendo egli fatto istanza di trasferimento presso detta sede, peraltro rigettata per esigenze di servizio.

La conoscenza di detta documentazione appare necessaria anche per difendere le proprie ragioni ex art. 24 comma 7 legge 241/90, con prevalenza del diritto di difesa sulla contrapposta pretesa di riservatezza.

Né l'istanza si configura quale tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Per costante orientamento (tra le tante: Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 24 aprile 2012, n. 7), l'accesso deve ritenersi consentito a chiunque possa dimostrare che gli atti amministrativi abbiano prodotto o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti; il relativo diritto può essere quindi esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere. Per l'ordinamento, infatti, l'ostensione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti è strumentale alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela e la necessaria esistenza di un collegamento specifico e concreto con un interesse rilevante, serve ad impedire che l'accesso sia impiegato per improprie finalità, non ultimo per un controllo generalizzato sulla legittimità degli atti.

Nella fattispecie concreta il mancato accoglimento di una richiesta di trasferimento legittima il richiedente a conoscere i movimenti in entrata ed in uscita dalla sede in cui era stato chiesto il trasferimento, anche se risalenti nel tempo, stante la circolare interna sulla permanenza massima in quella sede per quindici anni.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 8 marzo 2018)